



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Prot. Gen. N. 765/10

DI RIMINI  
 Sezione II

Prot. Sent.

Sentenza n. 16/02/11

Riunita nelle persone dei Sigg.ri

Ottavio Ferrari Acciajoli

Presidente

Celio Piccioni

Componente *col.*

OGGETTO

Mario Checchi

Componente

Ricorso prodotto

Segretario Sig.ra Jacomucci Tiziana

Da: [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

Ha emesso la seguente

SENTENZA  
 IN PUBBLICA UDIENZA

Sul ricorso prodotto da: [REDACTED]  
 [REDACTED] difesi dal [REDACTED] e dalla [REDACTED]  
 [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del  
 [REDACTED]

CONTRO

Imposta: REGISTRO

AG. ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE – UFFICIO  
 CONTROLLI - RIMINI

Difeso da: Dott.ssa Anna Lisa Alicino

AVVERSO

Celio Piccioni

CARTELLA DI PAGAMENTO N° 045 2010 0009086451/002 + 1

Depositato in Segreteria

il 16 marzo 2011

Udito il relatore: Celio Piccioni

Le parti presenti, ammesse alla discussione così concludono:

*Per i ricorrenti:* accogliersi il ricorso

*Per il resistente:* respingersi il ricorso

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA  
*Maria Tosi*



Il 18/01/2010 l'Ufficio notificava avviso di rettifica e liquidazione nei confronti sia della parte acquirente Berteotti Antonio, sia delle parti venditrici, [REDACTED] e [REDACTED] successivamente, e precisamente in data 15/04/2010, veniva sottoscritto tra la parte acquirente [REDACTED] e l'Agenzia delle Entrate, atto di accertamento con adesione n. 812AR0100038/2010, relativo all'atto registrato il 27/03/2008 - serie IT numero 004181: questo atto di adesione, tuttavia, non veniva pagato dal Berteotti Antonio, per cui l'atto di accertamento con adesione perdeva, secondo la tesi dell'Ufficio, efficacia, e l'Ufficio procedeva all'iscrizione a ruolo, per l'intero, dell'avviso di rettifica e liquidazione originariamente notificato nei confronti di tutti i coobbligati, da cui scaturiva la cartella di pagamento n. 045201000090864 51/002, notificata in data 05/10/2010, oggetto dell'odierna impugnativa.

Nel proprio ricorso le parti eccepiscono, in via pregiudiziale, la legittimità dell'iscrizione a ruolo operata dall'Ufficio, sostenendo la tesi secondo cui l'atto di adesione deve ritenersi valido ed efficace in quanto trattasi di una transazione privatistica, comunque valevole nei confronti delle parti, ancorché non perfezionatesi con il versamento nei termini di legge; inoltre i ricorrenti sostengono la tesi che andrebbe iscritta a ruolo la pretesa fiscale conseguente all'accordo transattivo e non quella dell'atto di accertamento originario.

Successivamente i ricorrenti contestano la quantificazione degli importi di cui alla cartella e chiedono la produzione, in via istruttoria, dell'atto di adesione sottoscritto dal coobbligato solidale e successivamente non onorato con il pagamento; veniva infine richiesta la sospensione giudiziale della cartella di pagamento impugnata.

La tesi dei ricorrenti è giuridicamente infondata in quanto porrebbe nel

nulla l'istituto normativo dell'accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo 19/06/1997 n. 218.

In particolare, tale norma dispone che: *“il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto (art. 8, comma 1, Decr. Lgs. 218/1997); entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. La copia per il contribuente sarà rilasciata a seguito della ricezione dei documenti sopra indicati (che costituiscono parte integrante del presente atto comma 3, art. 8 Decr. Lgs. 218 del 1997)”*.

Ed ancora: *“la definizione del presente atto SI PERFEZIONA SOLO CON L'INTEGRALE PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE, ovvero in casi di rateazione, con il pagamento della prima rata e con la prestazione di garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2, del Decr. Lgs. n. 218 del 1997 (articolo 9 stesso decreto)”*.

Dunque la normativa è chiara.

Il pagamento degli importi definiti in adesione è parte integrante della procedura della definizione stessa che, in mancanza di pagamento, non si perfeziona e rende l'atto di adesione privo di efficacia.

La sentenza della Cassazione, citata nel ricorso di parte, non apporta alcun aiuto alle tesi del ricorrente, in quanto ribadisce il concetto normativamente già conosciuto, ma non si pronuncia certo sulla valenza da attribuire al pagamento, avvenuto o meno, dell'atto di adesione stesso e ribadisce il concetto di intangibilità dell'accertamento con adesione; altro problema è se a rendere intangibile l'atto di adesione concorra anche l'avvenuto pagamento, e sul punto la risposta non può essere che ovvia.

In relazione a quelli che il ricorrente definisce "motivi nel merito" si osserva che è normale che gli importi di cui alla cartella siano discordanti da quelli indicati nell'atto di adesione, in quanto i dati contabili in esso contenuti non hanno valenza alcuna, non essendosi l'atto perfezionato; in secondo luogo, quello che rileva è l'importo esposto in cartella, che è quello concretamente intimato e su questo punto doveva essere Equitalia a fornire i chiarimenti del caso, per cui l'Ufficio non è legittimato passivo in relazione all'eccezione sollevata; in terzo luogo, si evidenzia come la problematica sollevata sia di importanza relativa, in quanto ciò che conta in questa sede è confermare che gli importi intimati devono discendere dall'avviso di rettifica e liquidazione e non dall'atto di adesione, mentre discordanze contabili, solo apparenti (si veda ad esempio la voce "compensi Equitalia" presente solo nella cartella), non possono comunque assurgere a causa di nullità della cartella de quo.

Il ricorso va dunque accolto mentre l'istanza di sospensiva, a parte la sua manifesta infondatezza per la mancanza di entrambi i requisiti indispensabili per la sua concessione, è assorbita dal merito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- respinge il ricorso, confermando l'avviso di rettifica e liquidazione.
- Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.200,00 di cui 1.400,00 per onorario difensivo oltre accessori di legge.
- Nulla nei confronti di Equitalia che non si è formalmente costituita in giudizio.

Rimini, 18/02/2011

L'estensore

Celio Ricciotti



3

Il Presidente

Ottavio Ferrari Acciajoli